



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. 1/2019**

Nella seduta del 14 gennaio 2019, composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente
Avv. Silvana Panzera	Membro effettivo, relatore est.
Avv. Achille Reali	Membro effettivo

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso del 24 settembre 2018 (prot. UITS n. 7899 del 27.9.2018), proposto dalla Sig.ra Chiara Pansardi, tesserata presso la Sezione TSN di Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gabriella dell'Aquila ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Brindisi, Viale Commenda, 2 (in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso depositato in data 17 dicembre 2018), avverso il provvedimento adottato dal Proboviro della predetta Sezione in data 10 settembre 2018, con il quale è stata disposta la *“sospensione cautelare di mesi 4 (quattro) da ogni attività sportiva e sociale della Sezione a partire dalla data della presente”*.

**FATTO**

- Con ricorso del 24 settembre 2018 (prot. UITS n. 7899 del 27.9.2018) la Sig.ra Chiara Pansardi ha chiesto a codesto Tribunale di *“revocare il provvedimento emesso dal Presidente della Sezione del TSN di Brindisi del 10.07.2018, il provvedimento emesso dal Proboviro della Sezione di Brindisi del TSN del 10.09.2018, notificato il 17.09.2018, per i motivi sopra esposti”* e, in subordine, di *“ridurre la misura della sanzione disciplinare inflitta alla scrivente”*.

La ricorrente esponeva in fatto: 1) che in data 10.7.2018 il Presidente della Sezione aveva adottato a suo carico un provvedimento di sospensione cautelare di giorni 30, contestandole il reato di furto ai danni della Sezione per le munizioni rinvenute e sequestrate presso la propria abitazione nonché di aver scattato *“furtivamente”* fotografie al registro dello stand a metri 50 *“contravvenendo alle norme sulla privacy al quale lo stesso registro è sottoposto”*; 2) di aver ricevuto in data 17 settembre 2018 a mezzo raccomandata a.r. il provvedimento adottato dal Proboviro della Sezione TSN di Brindisi, con il quale le veniva irrogata la sanzione della sospensione cautelare di mesi 4 da ogni attività sportiva e sociale della Sezione, in relazione alle dichiarazioni rese innanzi alla Questura di Brindisi e al materiale fotografico presente nel fascicolo in possesso di quest'ultima, precisando che *“dette dichiarazioni e allegati fotografici, sarebbero sorte per scagionare il padre dall'accusa di detenzione illegale di munizioni, notificata allo stesso dai Carabinieri della Compagnia di Brindisi in seguito ad una perquisizione domiciliare”* e che *“con le su indicate azioni avrebbe infondatamente leso, in maniera gravissima, la figura della Sezione TSN di Brindisi che, se così avesse agito sarebbe perseguibile penalmente con tutto ciò che deriverebbe in termini di immagine del Tiro*



a Segno Nazionale”; 3) che al suddetto provvedimento veniva allegata copia della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2/2018, tenutasi il 17 luglio 2018, alla presenza del Proboviro, nella quale, su proposta del Presidente, la ricorrente veniva deferita innanzi al Proboviro della Sezione in relazione ai fatti in quella sede alla stessa contestati.

Quanto ai fatti contestati, parte ricorrente forniva una diversa ricostruzione degli stessi sia in ordine ai motivi del rinvenimento delle munizioni trovate presso la sua abitazione ed oggetto di sequestro a carico del padre sia in ordine al materiale fotografico consegnato (dal padre della stessa) alla Questura. Nello specifico, in ordine al contestato “furto” ai danni della Sezione, evidenziava (pag. 9 ricorso) *“pur costituendo una irregolarità (rispetto al regolamento interno) alcun furto di munizioni può essere addebitato alla sottoscritta, dal momento che le stesse erano state regolarmente consegnate dal TSN di Brindisi e detenute per l’allenamento, ma per la necessità di non lasciarle incustodite (cosa sicuramente più pericolosa) durante la domenica, la sottoscritta le aveva consegnate al padre, titolare di regolare porto d’armi, per riconsegnarle il lunedì successivo al TSN e utilizzarle nel successivo allenamento (la qual cosa si era verificata in altre circostanze per le gare, soprattutto fuori regione, ove il sig. Pansardi veniva incaricato dal Poligono quale tutor dell’atleta e custode sia delle munizioni che delle armi)”*.

- Con comunicazione del 3 ottobre 2018 il Segretario Generale UITTS sospendeva i termini di impugnazione, ex art. 34, lett. D) ed E) del Regolamento di Giustizia UITTS, in attesa della regolarizzazione amministrativa da parte della ricorrente mediante il versamento del contributo per l’accesso ai Servizi di Giustizia Sportiva (come determinato dalla deliberazione n. 83 adottata dal Commissario Straordinario UITTS il 2 agosto 2018, pubblicata sul sito federale in data 12 settembre 2018);

- Con successiva comunicazione del 12 novembre 2018 l’Ufficio Giuridico-Istituzionale comunicava a codesto Tribunale l’avvenuta regolarizzazione da parte della ricorrente.

- Con ordinanza ex art. 34, lett. E) del Regolamento di Giustizia UITTS, veniva fissata l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 dicembre 2018, con invito a parte ricorrente, ai soggetti nei cui confronti il ricorso è stato proposto o comunque interessati, a produrre fino a cinque giorni prima di detta udienza memoria difensiva e documenti; detto provvedimento veniva comunicato a parte ricorrente, nonché alla Procura Federale e al Presidente della Sezione TSN di Brindisi, unitamente a copia del ricorso.

- Con memoria ex art. 34, lett. E), 2 comma del Regolamento di Giustizia UITTS, depositata in data 7 dicembre 2018, la Procura Federale chiedeva *“l’annullamento e/o la revoca del provvedimento di sospensione del Proboviro della Sezione di TSN di Brindisi, Sig. Pasquale Bruno, emesso in data 10 settembre 2018 e comunicato alla ricorrente in data 17 settembre 2018”*. In merito alla richiesta di accoglimento del ricorso, la Procura, in via preliminare ed assorbente, sollevava un’eccezione in rito, sul non corretto iter seguito ai fini dell’emissione del provvedimento impugnato, evidenziando quanto segue (pag. 1-



2 memoria): “ **il Proboviro è il cosiddetto “organo di giustizia interno” di cui dispone ciascuna Sezione, a tenore del proprio Statuto...attesa la funzione disciplinare di detta figura, é evidente che il Proboviro deve senz’altro avere il carattere della “terzietà” rispetto alle vicende che gli vengono sottoposte in relazione alla sua natura di organo di giustizia. Nel caso che ci occupa, ciò non è accaduto. Infatti, il Proboviro sezionale era presente alla riunione del Consiglio Direttivo nella quale si è discusso della condotta attribuita alla sig.ra Chiara Pansardi e si è deciso di deferirla all’Organo di Giustizia Interno; in tal modo, il Proboviro si è formato, già in quella sede, una “opinione” sull’accaduto ed è stato privato dell’indispensabile “terzietà” che avrebbe dovuto avere al momento dell’investimento della questione”;** ed ancora: “**nel caso che ci occupa, non solo è stato invitato alla riunione il Proboviro che successivamente sarebbe stato investito della questione ma, oltre a ciò, lo stesso ha assistito alla deliberazione**”. Deduceva, comunque, nel merito l’insussistenza delle contestazioni poste a fondamento della sospensione, non ravvisando nei fatti contestati né gli estremi del reato di furto (pag. 3 memoria: “**la mera circostanza che il regolamento della Sezione non consenta di cedere le munizioni (afferмата dal Presidente, confermata dal Proboviro e comprovato per tabulas) non consente di concludere sic et simpliciter: a) che le munizioni fossero presso l’abitazione del Roberto Pansardi a seguito di furto; b) che detto furto fosse stato perpetrato dalla Chiara Pansardi**”) né l’ulteriore addebito di violazione della privacy, quanto al materiale fotografico dei registri di scarico munizioni della Sezione, depositato nel fascicolo a carico del padre della ricorrente presso la Questura di Brindisi (pag. 3 memoria: “**anche l’ulteriore contestazione, di aver violato la privacy, appare del tutto infondata, come emerge persino da una semplice lettura sia della deliberazione del Consiglio Direttivo, sia del provvedimento del Proboviro**”, “**anche il Proboviro...non riconduce le fotografie alla ricorrente né in via immediata e diretta, né ad avviso di chi scrive - in via indiretta**”, evidenziando, ancora, “**la ricorrente ha reso una difesa fondata per ben due diversi motivi: infatti ha dedotto a) che è stato il padre a scattare le foto e b) che tutti i nominativi dei tesserati erano stati opportunamente oscurati**”).

- All’udienza del 12 dicembre 2018, l’Avv. Panzera, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso. Nessuno compariva per la ricorrente - la quale, per le vie brevi, aveva comunicato l’impossibilità ad essere presente – né per la Sezione TSN di Brindisi. Era presente la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Paola Di Vincenzo, la quale si riportava alla propria memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio ad oggetto la verifica del ricorso in ordine ai requisiti richiesti dall’art. 34, lett. D) comma 3 del Regolamento di Giustizia UITTS, disponeva la regolarizzazione dello stesso con costituzione mediante difensore e relativa procura entro il 3 gennaio 2019; riservava all’esito la comunicazione della nuova data di udienza per la discussione; sospendeva i termini del procedimento ai sensi dell’art. 36, comma 5, lett. B) del Regolamento di Giustizia UITTS.



- In data 17 dicembre 2018 la ricorrente provvedeva a costituirsi a mezzo dell'avv. Maria Gabriella dell'Aquila, depositando ricorso con procura in calce.
- Con successiva ordinanza veniva fissata l'udienza del 10 gennaio 2019 per la discussione, rinviata al 14 gennaio 2019 per impedimento del Procuratore Federale e ritualmente comunicata alle parti.
- A tale udienza nessuno compariva per la ricorrente e per la Sezione TSN di Brindisi; era presente la Procura Federale, nella persona dell'Avv. Paola Di Vincenzo, la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale, dopo ampia discussione, si riservava per la decisione.

## MOTIVI

L'art. 30, comma 3 dello Statuto delle sezioni TSN prevede che *“I probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli organi sezionali o dei singoli iscritti volontari”*, ed ancora (comma 4) *“I probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale”*; (comma 6) *“possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, **garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale**”*.

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti che la sanzione è stata direttamente irrogata dal Proboviro della Sezione TSN di Brindisi alla ricorrente, in maniera del tutto autonoma e senza il dovuto contraddittorio tra le parti sugli elementi a tal fine acquisiti e dallo stesso ritenuti rilevanti ai fini dell'adozione della sanzione disciplinare.

Ed invero, come si evince anche dal provvedimento impugnato (testualmente: *“...Visto il mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Brindisi con verbale n. 02 del 17/0772018 (all. 1), consultato gli atti e i documenti in possesso della Sezione e sentito il Presidente della stessa, parte attiva nella controversia, emana il seguente provvedimento a carico della Socia PANSARDI Chiara...)*, l'iter seguito dal Proboviro non é conforme a quanto previsto dal citato art. 30, in particolare, dal comma 6, che indica sinteticamente la struttura del procedimento, nell'ambito del quale deve essere garantito il “contraddittorio” anche sull'attività istruttoria svolta dal Proboviro.

Nel caso di specie, detta attività – la quale sembra sostanziarsi nell'acquisizione del verbale del Consiglio Direttivo del 17 luglio 2018 e di quanto in esso emergente anche in ordine alle dichiarazioni in tale sede rese dal Presidente - è stata svolta in palese violazione di quanto disposto dal citato art. 30, comma 6, non essendo stato garantito il “contraddittorio” con il soggetto deferito innanzi al Proboviro, non consentendo allo stesso di poter far valere, in quella sede, le proprie ragioni e/o giustificazioni, in ordine alla vicenda sottoposta al



giudizio dell'organo di giustizia sezionale; prova ne è che la ricorrente ha avuto cognizione del verbale del Consiglio Direttivo del 17 luglio 2018 - e, pertanto, anche delle contestazioni in quella sede formulate a suo carico dal Presidente della Sezione - solo con la comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Proboviro in data 10 settembre 2018.

Il provvedimento impugnato, dunque, è stato emesso in violazione dello Statuto delle Sezioni TSN, oltreché di un fondamentale principio del nostro ordinamento giuridico e, conseguentemente, è palesemente illegittimo; tale profilo di illegittimità è assorbente rispetto alle ragioni di merito dedotte sia dalla ricorrente sia dalla Procura Federale ai fini della richiesta di revoca e/o annullamento del provvedimento impugnato.

Peraltro, anche l'eccezione di "rito" sollevata dalla Procura Federale, in ordine al non corretto *iter* seguito ai fini dell'emissione del provvedimento impugnato, appare fondata. Ed invero, la circostanza che nel caso di specie l'organo di giustizia interno abbia preso parte alla seduta del Consiglio Direttivo del 17 luglio 2018, nella quale si è discusso delle condotte illecite attribuite alla ricorrente e si è deciso, su richiesta del Presidente, di deferire la stessa innanzi al Proboviro (presente anche alla deliberazione), non depone positivamente ai fini del rispetto della "autonomia, imparzialità e terzietà" che deve essere garantita dagli organi di giustizia interni alla Sezione nell'esercizio della propria funzione.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 30 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, annulla, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento emesso dal Proboviro della Sezione TSN di Brindisi in data 10 settembre 2018 e conseguentemente la sanzione irrogata nei confronti della Sig.ra Chiara Pansardi.

Roma, 14 -31 gennaio 2019

Il Presidente

F.to Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo, relatore estensore

F.to Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo

F.to Avv. Achille Reali